



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

VERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALE

(DELIBERAZIONE N° 223 del 29/08/2023)

OGGETTO: NOMINA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA NEI PROCEDIMENTI AI SENSI DELLA L.241/1990

L'anno duemilaventitre, addì ventinove del mese di Agosto alle ore 15:10 in

**Castiglione della Pescaia nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunita
previa regolare convocazione, la Giunta Comunale.**

Presiede l'adunanza il Sindaco Elena NAPPI

			Presente:
1	NAPPI ELENA	Sindaco	S
2	MAZZARELLO FEDERICO	Vice Sindaco	S
3	LORENZINI SUSANNA	Assessore	N
4	MASSETTI WALTER	Assessore	N
5	MUCCIARINI SANDRA	Assessore	S

Totale presenti n° 3 e Totale assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Riccardo Masoni.

Il Presidente, constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERA

Vista la Circolare n.4/12 del 01/05/2012 emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente ad oggetto: “Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 2, l.7 agosto n.241, nel testo modificato dall’art. 1, d.l. 9 febbraio 2012, n.5”;

Considerato il testo contenuto nel punto **2. Poteri sostitutivi**, che di seguito si riporta:

“L’art. 1, d.l. n. 5 del 2012, dopo aver individuato, modificando il comma 9 dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, **le sanzioni a carico del dirigente e del funzionario che hanno omesso di adottare il provvedimento o che lo hanno adottato in ritardo**, ha poi disciplinato l’attivazione dei **poteri sostitutivi**, introducendo nel citato art. 2 i commi *9 bis*, *9 ter*, *9 quater* e *9 quinquies*.

Il comma *9 bis* prevede la nomina, da parte dell’organo di governo, di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente.

L’organo di governo può individuare un solo soggetto al quale attribuire poteri sostitutivi. Soltanto nel caso in cui l’organo di governo ometta di provvedere a tale nomina, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o, ancora, in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.

Depone in tal senso innanzitutto la portata letterale della norma, che induce a concludere che solo a fronte dell’omessa individuazione del soggetto al quale conferire poteri sostitutivi questi ultimi siano attribuiti a più soggetti *ex lege* individuati.

Ma è anche la *ratio* sottesa alla novella che conferma tale conclusione, e cioè responsabilizzare il vertice e assicurargli la cognizione di tutti i casi in cui non è stata rispettata la tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentizzazione delle notizie. Il comma *9 quater* dell’art 2, l. n. 241 del 1990 dispone, in tale senso, che il soggetto al quale è stato assegnato il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve comunicare all’organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Si tratta di adempimento che assume connotato di notevole importanza, perché consente di monitorare i settori nei quali è più frequente il mancato rispetto dei termini di chiusura del procedimento.

Aggiungasi che la norma, nel prevedere che il soggetto al quale è stato attribuito il potere sostitutivo si serve delle strutture competenti e nomina un commissario, garantisce in ogni caso una rapida definizione della procedura.

Il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l’intervento sostitutivo. Congrua pubblicità deve essere data anche ai nominativi di coloro sono stati individuati dalla norma come titolari del potere sostitutivo in caso di omessa indicazione da parte dell’organo di governo (dirigente generale e, in mancanza, dirigente preposto all’ufficio o, ancora, in mancanza funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione).

Detto adempimento risulta indispensabile per dare corretta attuazione alla novella del 2012, che rimette al privato interessato l’onere di sollecitare, con una propria richiesta, l’esercizio del potere sostitutivo.

Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento mediante segnalazione per posta elettronica all’indirizzo comunicato, ha, ai sensi del comma *9 ter* dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, un termine, pari alla metà di quello originariamente previsto, per l’adozione del provvedimento, servendosi delle strutture competenti o nominando un commissario.

In tutti i provvedimenti adattati su istanza di parte, ove non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento, deve essere indicato, oltre al termine di legge o di regolamento, quello effettivamente impiegato per il rilascio del provvedimento stesso.

L'art. 1, d.l. n. 5 del 2012 individua in modo tassativo i procedimenti ai quali la novella non si applica.”

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

DISPOSITIVO

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono totalmente richiamati in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di nominare il **Segretario Comunale** quale soggetto al quale è attribuito il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente, ai sensi del **comma 9 bis**, dell'art. 2, l.7 agosto n.241, così come modificato dall'art. 1, d.l. 9 febbraio 2012, n.5;
- 2) Entro il 30 gennaio di ogni anno, l'incaricato deve comunicare all'organo di governo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti, segnalati dai destinatari mediante invio di segnalazione alla casella di posta elettronica comunicata, in quanto, la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- 3) Il nominativo dell'incaricato, al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- 4) Si dà indirizzo che, come meglio specificato al punto 6), i funzionari dovranno evidenziare in ogni comunicazione di apertura di un procedimento amministrativo anche il titolare del potere sostitutivo, i suoi compiti e come attivarlo, nonché la casella di posta elettronica ove contattarlo e procedere alle opportune segnalazioni. A tal fine dovranno essere creati due indirizzi di posta elettronica dedicati (PEC e Normale), unico percorso amministrativo, al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo.
- 5) In tutti i provvedimenti adattati su istanza di parte, ove non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento, deve essere indicato, oltre al termine di legge o di regolamento, quello effettivamente impiegato per il rilascio del provvedimento stesso.
- 6) Di comunicare in ogni avvio del procedimento il seguente testo: “Il termine per la conclusione di questo procedimento è di **[numero dei giorni]** giorni, quindi al **[Data di chiusura del procedimento]**, superata tale data senza che sia stata comunicata la conclusione del procedimento, è possibile rivolgersi al titolare del potere sostitutivo i cui recapiti sono indicati nella pagina principale del sito: <https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/>”
- 7) Di trasmettere il presente atto ad ogni Responsabile di Settore per provvedere a quanto richiesto dalla normativa.
- 8) Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge e, con separata unanime votazione, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
Elena NAPPI

Segretario Generale
Dott. Riccardo Masoni

Ufficio Proponente:

SERVIZIO CONTRATTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

Proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 234 del 22/08/2023

**OGGETTO: NOMINA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
NEI PROCEDIMENTI AI SENSI DELLA L.241/1990**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e pertanto rilascia:

Parere: Favorevole

Eventuali allegati n. _____

li 24/08/2023

Il Responsabile del Settore
(Riccardo Masoni)

Il Responsabile del Procedimento
(OLSSON ALESSANDRO)

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

li 24/08/2023

Il Responsabile del Settore
(Riccardo Masoni)

Note:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.